

## **94 Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; lampade e apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate**

### **Note**

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) i materassi, guanciali e cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
  - b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio, specchiere mobili) (voce 7009);
  - c) gli oggetti del capitolo 71;
  - d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;
  - e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;
  - f) le fonti luminose e gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti del capitolo 85;
  - g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 o 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);
  - h) gli oggetti della voce 8714;
  - i) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);
  - k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio, casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
  - l) i mobili, le lampade e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie e i mobili per giuochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505);
  - m) i monopiedi, i bipiedi, i treppiedi e articoli simili, della voce 9620.

2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano tuttavia compresi in queste voci anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

- a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali e i mobili a elementi complementari;
  - b) le sedie e i letti.
3. A) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.  
B) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401 a 9403.
  4. Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni terminate in fabbrica oppure consegnate in forma di elementi da montare in loco, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

Sono ritenute costruzioni prefabbricate le «unità di costruzione modulari» di acciaio, che normalmente hanno le dimensioni e la forma di un container standard, ma che sono ampiamente o completamente preinstallate. Queste unità di costruzione modulari sono generalmente concepite per essere montate assieme onde poter costituire delle costruzioni permanenti.